

Sorveglianza elettronica in ambito civile



www.ti.ch/violenza-domestica

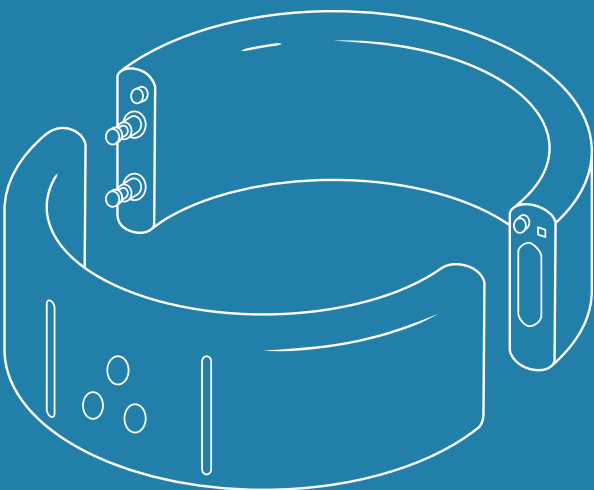
Il Codice civile (art. 28 c) prevede una misura volta a migliorare la protezione delle persone vittime di violenza in ambito domestico.



Dipartimento
delle istituzioni

In cosa consiste?

Alla persona sottoposta a restrizioni di contatto imposte dall'autorità civile (la Pretura), può essere applicato un braccialetto con sorveglianza elettronica geo-localizzata.



Non si tratta di una sanzione, ma di uno strumento che serve a:

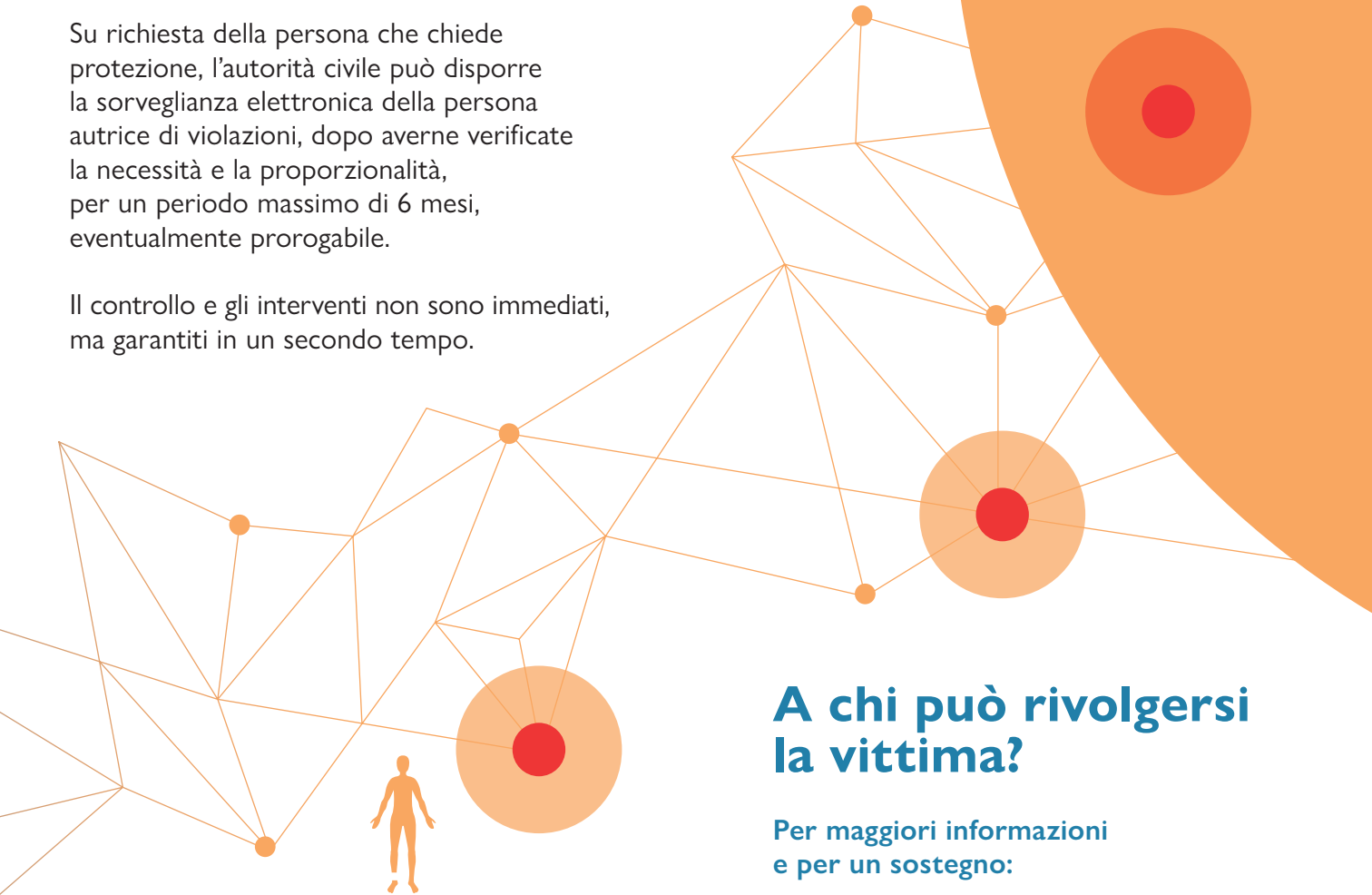
- dissuadere la persona autrice di violenza dall'infrangere i divieti di avvicinamento imposti dalla Pretura
- migliorare la protezione della persona vittima di violenza, che può raccogliere prove di eventuali violazioni dei divieti da parte della persona autrice di violenza



Come funziona?

Su richiesta della persona che chiede protezione, l'autorità civile può disporre la sorveglianza elettronica della persona autrice di violazioni, dopo averne verificate la necessità e la proporzionalità, per un periodo massimo di 6 mesi, eventualmente prorogabile.

Il controllo e gli interventi non sono immediati, ma garantiti in un secondo tempo.



In caso di violazione il giudice può verificare i dati ricostruendo gli spostamenti nei perimetri indicati nei divieti e intervenire di conseguenza, per esempio promuovendo un procedimento penale ai sensi dell'art. 292 del Codice penale (disobbedienza a decisioni di autorità).

A chi può rivolgersi la vittima?

Per maggiori informazioni
e per un sostegno:

Servizio per l'aiuto alle vittime di reati

Via Canonico Ghiringhelli 19
6500 Bellinzona

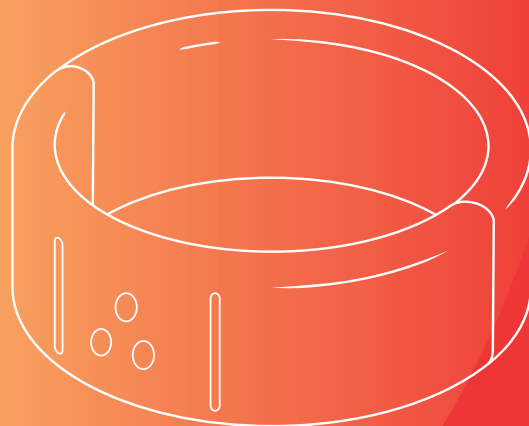
Tel. 0800 866 866
dss-lav@ti.ch



È stato ordinato il braccialetto elettronico: come viene protetta la privacy?

Non vi è un controllo regolare e sistematico della localizzazione della persona, ma solo un controllo del rispetto dei divieti di accedere alle zone vietate.

I dati sono usati unicamente per controllare il rispetto dei divieti imposti dal giudice e sono cancellati 12 mesi dopo la fine della misura.



A chi può rivolgersi la persona autrice?

Per maggiori informazioni
e per un sostegno:

Ufficio dell'assistenza riabilitativa

Piazza Molino Nuovo 15
6901 Lugano

Tel. 091 815 78 71
di-uar@ti.ch



Informativa sulla sorveglianza elettronica ai sensi dell'art. 28c del Codice civile

La presente informativa vuole rispondere alle principali questioni relative alla Sorveglianza Elettronica (in seguito SE) prevista all'art. 28c del Codice civile (in seguito CC).

Per **persona vittima** si intende la persona che chiede protezione. Per **persona autrice** si intende la persona autrice delle lesioni.

1. Cosa prevede l'art. 28c CC

Su richiesta della persona vittima, l'autorità civile (in Ticino, il Pretore e il Pretore aggiunto) che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza (ai sensi dell'art. 28b CC), può ordinare (ai sensi dell'art. 28c CC) l'impiego di un **dispositivo elettronico**, fissato sulla persona autrice, che consente di rilevare e registrare in continuo il luogo dove si trova.

La misura può essere ordinata per un massimo di **6 mesi**, eventualmente **prorogabili**.

I divieti sorvegliabili con il dispositivo elettronico sono quelli di avvicinarsi o accedere a un perimetro determinato attorno all'abitazione della persona vittima e di trattenersi in determinati luoghi (per esempio il posto di lavoro, la scuola, ecc., frequentati dalla persona vittima).

2. Scopo della SE

La SE è tesa a **migliorare** ancor più la **protezione dalla violenza**, in particolare garantendo un **mezzo di controllo oggettivo e documentabile** del rispetto di alcuni divieti di emessi dall'autorità civile.

La SE garantisce un ulteriore **mezzo di prova per la persona vittima**, atto a dimostrare eventuali violazioni dei divieti imposti dall'autorità. Di converso, può servire anche quale **mezzo di prova per la persona autrice**, atto a dimostrare il rispetto dei divieti imposti.

I dati rilevati sono utili all'autorità civile e, se del caso, all'autorità penale, in caso di infrazione dei divieti e vista la comminatoria prevista all'art. 292 del Codice penale svizzero.

La SE ha inoltre un **effetto dissuasivo** sulla persona autrice e un **effetto rassicurante** per la persona vittima, anche rispetto alla prevenzione dei comportamenti di *stalking*.

3. SE e altre misure di protezione

La SE va inserita nel contesto più ampio delle misure di protezione delle persone vittime di violenza domestica introdotte a livello federale negli ultimi anni, in particolare in ambito civile, in materia di protezione della personalità. Tali misure sono riassunte nel Messaggio del Consiglio federale, dell'11 ottobre 2017, concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica.

4. Modalità della SE

La SE si realizza in Ticino tramite una **cavigliera elettronica**, con segnale geo-localizzato, certificata dal punto di vista della tutela della salute della persona che la indossa, garante di ordinario movimento fisico della persona e dello svolgimento delle attività di vita quotidiana.

Il programma di gestione informatica della SE prevede la definizione di **zone di esclusione**, così come definite dall'autorità a protezione della persona vittima. Esse sono le zone entro cui la persona autrice non può recarsi.

Qualsiasi infrazione del divieto di accedere alle zone di esclusione viene segnalato con un'allerta del programma di gestione informatica della SE. Anche eventuali manipolazioni dell'apparecchiatura, problemi tecnici del braccialetto, scarichi della batteria, tentativi di manomissione degli apparecchi, perdite del segnale, **sono segnalati da allerte** dal programma di gestione informatica della SE.

Ai sensi di quanto suggerito dal Messaggio del Consiglio Federale dell'11 ottobre 2017, tenuto conto dei pareri espressi durante la procedura di consultazione, la SE è prevista inizialmente, in tutti i Cantoni, nella sua **modalità differita** (o **passiva**): la gestione delle allerte e l'intervento non sono immediati, ma garantiti in un secondo tempo. In tal senso **la SE non va immaginata per situazioni di grave pericolo** per la persona vittima. In tal caso altre misure di protezione devono entrare in linea di conto. Come indicato nel Messaggio del CF una sorveglianza attiva, con intervento immediato, è per ora inattuabile, per questioni legate ai limiti della tecnologia, alla determinazione dei rischi, alla proporzionalità e alle misure di accompagnamento che impongono.

5. Chi prende la decisione

Il Pretore o il Pretore aggiunto, su richiesta della persona vittima.

L'autorità valuta la richiesta rispetto ai **criteri di proporzionalità, opportunità e necessità** della SE. In particolare il giudice può ordinare l'impiego della SE quando misure meno incisive non hanno avuto successo o quando appaiono insufficienti a priori, sempre tenuto conto del diritto fondamentale delle persone alla libertà personale, secondo l'art. 36 della Costituzione federale. **Nella decisione vengono indicate le zone di esclusione, la durata della sorveglianza e le conseguenze** del mancato rispetto degli ordini emanati.

Il giudice dell'esecuzione, indicato nel primo paragrafo dell'art. 28c CC, è una figura che non esiste in Ticino per l'ambito civile. È dunque la Pretura l'unica istanza che decide l'applicazione della SE in ambito civile.

6. Quando inizia la SE

Immediatamente. Un eventuale ricorso non ha un effetto sospensivo sull'esecuzione della misura.

7. Chi si occupa della SE

L'**Ufficio dell'assistenza riabilitativa** (UAR) che, ricevuta la decisione dall'autorità, programma, applica e toglie il braccialetto elettronico, fornendo le informazioni e il supporto necessari alla persona autrice, informando l'autorità dell'avvenuto inizio della SE, controllando l'esecuzione della SE, segnalando all'autorità eventuali violazioni, fornendole i dati raccolti e le informazioni di supporto necessarie e cancellando i dati entro 12 mesi dal termine della SE.

8. Sostegno alla persona vittima

Il **Servizio aiuto alle vittime** è a disposizione per ogni informazione, consulenza e sostegno: Servizio per l'aiuto alle vittime di reati, Via Canonico Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona, tel. 0800 866 866.

9. Sostegno alla persona autrice

L'**Ufficio dell'assistenza riabilitativa** (UAR) è a disposizione della persona sorvegliata per ogni informazione, consulenza e sostegno. In particolare, oltre ad eseguire la SE, rimane disponibile per un **sostegno sociale, logistico** (in caso di allontanamento dall'abitazione) e per offrire dei **programmi di prevenzione** alla violenza: Ufficio dell'assistenza riabilitativa, Piazza Molino Nuovo 15, 6901 Lugano, tel. 091 815 78 71.

10. Dove avviene l'applicazione e la tolt del braccialetto elettronico

Presso una delle **sedi dell'UAR** (Lugano, Locarno o Giubiasco). Eccezionalmente, su richiesta dell'autore e previa decisione della Direzione dell'UAR, l'applicazione può realizzarsi in altro luogo.

11. Protezione, conservazione, scambio ed eliminazione dei dati

Come indicato nel cpv. 3 dell'art. 28c CC, i dati registrati durante la SE possono essere usati **solo per controllare il rispetto dei divieti imposti**.

La **conservazione dei dati** è garantita dai server in uso alla ditta fornitrice dei braccialetti, che li gestisce assumendone la protezione indicata nel contratto di locazione. Il Centro Sistemi Informativi garantisce la consulenza e la supervisione per quanto ne è degli aspetti tecnici e informatici della conservazione dei dati.

Lo **scambio dei dati** è possibile unicamente tra le istanze implicate nella SE. Tale scambio è consentito ai sensi dell'art. 28c CC, tenuto conto delle leggi sulla protezione e lo scambio dei dati. La persona vittima e la persona autrice possono chiedere l'accesso ai dati solo all'autorità civile, che decide in merito.

L'incaricato cantonale della protezione dei dati funge da consulente per tutte le persone e le istanze implicate nell'applicazione della misura di SE.

I dati sono cancellati, al più tardi, entro 12 mesi dalla fine della misura.

12. Costi

Alla persona vittima non è attribuito alcun costo, né per la procedura decisionale, né per l'esecuzione della SE.

I costi dell'esecuzione della SE sono a carico della persona autrice, così come previsto nel cpv. 4 dell'art. 28c CC e sono corrispondenti all'importo giornaliero effettivo per l'affitto del braccialetto elettronico (attualmente fr. 15.- al giorno). L'importo può essere ridotto, su richiesta della persona autrice, tenuto conto della sua situazione economica, garantendo il fabbisogno vitale ed evitando che la persona vittima possa ulteriormente essere messa in difficoltà economica. Di principio, un condono totale non è possibile.

Qualsiasi manipolazione all'apparecchiatura è vietata e segnalata dal programma di gestione della SE. Eventuali danni causati volontariamente, o per grave negligenza, sono a carico della persona autrice.

13. SE in ambito civile e SE in ambito penale

La SE è uno strumento usato anche in ambito penale, quale strumento per controllare il rispetto di una **sanzione penale**, in particolare l'esecuzione degli **arresti domiciliari**. Le differenze sono importanti. In ambito penale la persona è limitata nella sua libertà di movimento in virtù di una condanna privativa di libertà e la SE definisce la **zona di inclusione** (il domicilio della persona condannata) entro cui deve rimanere.

Non è il caso della SE in ambito civile, laddove la persona non è condannata, non è sanzionata e la libertà di movimento è totalmente garantita, salvo per le zone di esclusione definite dall'autorità civile.

Inoltre in ambito penale è la stessa persona sorvegliata che chiede la SE. Va precisato che neppure in ambito penale è prevista la sorveglianza cosiddetta attiva.

14. I dispositivi elettronici per la vittima

Al momento attuale non sono previsti e neppure è garantita una base legale per il loro uso. La Confederazione e i Cantoni vaglieranno le possibilità future dell'uso di apparecchiature di protezione per le persone attrici. Esistono apparecchiature di diverso tipo, che possono essere in connessione o meno con il dispositivo elettronico applicato alle persone autrici.

A chi può rivolgersi la vittima?
Per maggiori informazioni
e per un sostegno:

Servizio per l'aiuto alle vittime di reati

Via Canonico Ghiringhelli 19
6500 Bellinzona

Tel. 0800 866 866
dss-lav@ti.ch

A chi può rivolgersi la persona autrice?
Per maggiori informazioni
e per un sostegno:

Ufficio dell'assistenza riabilitativa

Piazza Molino Nuovo 15
6901 Lugano

Tel. 091 815 78 71
di-uar@ti.ch



Dipartimento
delle istituzioni